

Alessandria, 18 novembre 2010

AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ANNO 2010

La Rappresentanza dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, al termine delle sessioni di trattativa all'uopo avviate, il giorno 18 novembre 2010 presso la sede dell'Ente,

- visto il C.C.N.L. del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 1998-2001;
- visto il C.C.N.L. del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2002-2005;
- visto il C.C.N.L. del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2006-2009 stipulato in via definitiva in data 1 ottobre 2007 e il relativo biennio economico 2006-2007;
- visto l'art. 20 della L. 23 dicembre 1999 n.488;
- visto l'articolo 36 del C.C.N.L. del comparto degli Enti Pubblici non Economici per il quadriennio 2006-2009 in merito all'incremento delle risorse del fondo accessorio;
- visto il Contratto Collettivo Integrativo di Ente 2008 stipulato in data 25 novembre 2008;
- visti i protocolli d'intesa sottoscritti il 29 gennaio 2009 e il 13 luglio 2009;
- condivisa l'esigenza di valorizzare un processo produttivo ispirato a logiche di miglioramento qualitativo, alla realizzazione dei modelli organizzativi per l'efficienza e la globalità dei servizi, alla verifica dei risultati;
- condivisa la necessità di una crescita professionale del personale finalizzata alla consapevole crescita valoriale delle risorse umane;
- visto il Decreto Legislativo 150/2009 segnatamente per quanto riguarda l'inapplicabilità di alcune norme in esso contenute agli Enti con meno di 8 dipendenti, articolo 19 comma 6,

CONCORDANO

1. di confermare, per il periodo 1 gennaio 2010 e 31 dicembre 2010 la disciplina di finanziamento e di erogazione dei trattamenti accessori stabilita e determinano il relativo fondo nell'importo complessivo di Euro 16.296,82; tale importo è il risultato della rideterminazione complessiva delle risorse finanziarie in rapporto alla dotazione organica effettiva alla data del 1 gennaio 2009 come integrata dal piano triennale del fabbisogno del personale e dal documento di declinazione annuale per l'anno 2009 di detto piano; a tal uopo le Parti danno atto che il fondo così determinato è conforme alle disposizioni contenute nella legge 122/2010;
2. di ripartire le risorse economiche secondo la tabella di cui al punto 10 al fine dell'utilizzo del fondo, ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del C.C.N.L.'99;
3. di redigere e sottoscrivere il presente verbale oggetto della contrattazione; l'accordo tiene conto della necessità, condivisa dalle parti, di garantire un continuo miglioramento qualitativo dei servizi ed un sistema di professionalità, basato sul coinvolgimento dei dipendenti nei processi produttivi, che consenta la qualificazione del personale. A tal proposito il contratto prevede al punto 12 il ricorso a forme progettuali, da definire con le rappresentanze dei lavoratori, che tengano conto dell'apporto individuale.

4. Di dare atto che l'attività del personale dell'Ente è finalizzata anche alle opportune verifiche, indirizzi e controlli svolti nei confronti delle società incaricate dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni all'utenza.

Premessa generale parte normativa

Sistema dei passaggi

In applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. 2006-2009, nel vigente sistema di classificazione sono possibili i seguenti passaggi interni:

- progressioni tra le aree
- sviluppi economici all'interno delle aree

Al fine di mantenere livelli di qualità nell'erogazione dei servizi resi sempre adeguati alle esigenze dei destinatari attraverso una pianificazione degli interventi atti ad assicurare una presenza in servizio di personale coerente con i fabbisogni definiti sia in termini di professionalità che di assegnazione tra le diverse aree, la Direzione dell'Ente procede annualmente a declinare il piano triennale dei fabbisogni ed ad adeguare, con determinazione del Direttore e nel rispetto delle previste forme di partecipazione sindacale, la situazione effettiva del personale in servizio.

Le eventuali selezioni interne per il passaggio da un'area al livello economico iniziale dell'area immediatamente successiva che dovessero essere indette in esito alle predette verifiche comporteranno l'attribuzione del nuovo inquadramento con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie di merito da parte del competente Organo.

Per il personale proveniente da altre amministrazioni si terrà conto dell'anzianità maturata presso le Amministrazioni di provenienza sia con riferimento all'anzianità complessivo di servizio che a quella relative all'ultima posizione rivestita.

Il numero di passaggi a livelli economici successivi a quello iniziale nell'ambito della medesima area di classificazione è definito dalle parti in funzione delle risorse certe e stabili destinate annualmente in sede di contrattazione integrativa al fine di assicurare un costante riconoscimento della capacità professionale acquisita nel presidio del profilo rivestito.

La decorrenza delle attribuzioni di cui al comma precedente avviene con effetto dal 1 gennaio di ogni anno.

I passaggi tra le aree sono subordinati all'effettuazione di apposita procedura di selezione indetta in base alle regole dettate in proposito dal Regolamento di Accesso all'impiego dell'Ente.

Gli sviluppi economici all'interno di ciascuna area sono finalizzati al riconoscimento del maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area del profilo di appartenenza.

L'attribuzione del livello economico superiore può essere effettuata nei confronti del personale in servizio in possesso dei requisiti stabiliti dai bandi di selezione di volta in volta predisposti e che comunque attengano a:

- livello di esperienza maturato nell'area e complessivo
- esiti di colloqui su procedure proprie dei posti messi a selezione, organizzazione e regolamenti dell'Ente, attività svolte dagli uffici dell'Ente.
- Titoli culturali e/o professionali
- Percorsi formativi eventuali.

Eventuali residui andranno ad incrementare il fondo per il livello di efficienza dei servizi.

6. CRITERI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E L'EROGAZIONE DEI COMPENSI CORRELATI

Il sistema incentivante la produttività mira:

- al coinvolgimento del personale dipendente nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o economie di gestione, correlati all'andamento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attività svolta nel contesto di un impiego più razionale dei fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica;
- a consolidare i risultati acquisiti nell'anno precedente considerandoli come basi di partenza per l'anno in corso in un processo di continuo miglioramento;
- a predisporre le condizioni lavorative necessarie per avviare una fase di revisione e di riorganizzazione delle attività.

Pertanto il progetto-obiettivo che coinvolge tutte le risorse lavorative di sede, è legato alla consistenza della compagine sociale, all'incremento di servizi aggiuntivi proposti ai soci dell'Ac Alessandria, allo sviluppo dell'attività di coordinamento nei confronti delle società eventualmente incaricate di fornire il servizio di assistenza automobilistica, all'incremento e consolidamento delle banche-dati ed al risultato positivo di parte corrente del Conto consuntivo dell'anno 2009.

Il 90% del fondo per la produttività collettiva, integrato dalle quote eventualmente non utilizzate per le altre voci di compensi accessori di cui ai punti 3-4-5-7, sarà ripartito secondo la scala parametrica di seguito riportata, concordata sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'ex art. 36 CCNL 95:

AREA C	170
AREA B	115

Previo parere favorevole del Direttore, saranno attribuiti due acconti nella misura forfettaria di Euro 1.500,00 ciascuno con le retribuzioni di giugno e dicembre. Tali anticipazioni saranno ripartite fra i dipendenti con riferimento ai parametri retributivi ed alle giornate di presenza in servizio.

A partire dalla retribuzione del mese di marzo successivo all'anno di riferimento si procederà alla ripartizione della quota residua utilizzabile del fondo, in proporzione ai singoli parametri retributivi, alle giornate di presenza in servizio ed al parametro di partecipazione individuale di cui al successivo punto n. 11, "Criteri in materia di coefficienti di merito partecipativo individuale".

Il restante 10% del fondo per la produttività collettiva sarà riconosciuto e corrisposto in unica soluzione allorché la Direzione avrà accertato il raggiungimento complessivo degli obiettivi indicati al successivo punto 9 "Progetto Obiettivo".

La corresponsione del relativo saldo terrà conto degli acconti corrisposti nei mesi di giugno e di dicembre. Il criterio di ripartizione è quello su indicato.

7. COMPENSI DI PROFESSIONALITA'

I compensi di professionalità, volti a valorizzare, nell'ambito del sistema delle professionalità di cui all'accordo decentrato di Ente 1998, i ruoli e le responsabilità organizzative, confluiscono nel fondo per il finanziamento di iniziative a carattere progettuale di cui al successivo punto 12.

8. COMPENSI PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le parti concordano di corrispondere le sottoindicate indennità per lo svolgimento di incarichi e compiti che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, comportino l'attribuzione delle posizioni organizzative così come disposto dall'art. 16 C.C.N.L. 2006-2009 :

- funzioni vicarie Euro 1032,91

In vacanza di assegnazione dell'incarico di funzionario vicario l'importo di cui al presente articolo viene diviso in base alla scala parametrica di cui all'articolo 6 tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 gennaio 2010.

9. PROGETTO OBIETTIVO

L'obiettivo generale che l'Amministrazione si propone di raggiungere è lo snellimento dell'attività organizzativa ed il puntuale coinvolgimento e coordinamento delle attività strumentali devolute a società esterne. A tale scopo la struttura organizzativa dell'Ente predispone iniziative ed intraprende azioni che consentano un miglioramento delle interrelazioni con l'ambiente esterno (fornitori, società prestatrici d'opera, società collegate, fruitori di servizi, compagine sociale). Tali iniziative, migliorando il sistema di interfaccia con l'esterno, sono destinate ad incrementare il livello qualitativo delle prestazioni fornite agli utenti finali e, per logica conseguenza, impattano in modo positivo sui riscontri quantitativi registrati nel corso dell'anno.

In particolare, per il conseguimento di questo obiettivo, è indispensabile e determinante il coinvolgimento e, quindi, il fattivo apporto di tutte le risorse lavorative, indipendentemente dal settore di appartenenza e dalle specifiche funzioni, che saranno chiamate a perseguire entrambi i seguenti risultati specifici:

- incremento della compagine sociale al 31/12/2010 pari o superiore al 4,0 % rispetto a quella del 31/12/2009;

Per quanto riguarda il risultato di parte corrente occorrerà fare riferimento al conto consuntivo sottoposto al Consiglio Direttivo.

10. UTILIZZO DEL FONDO

Il fondo per il trattamento accessorio è determinato nell'importo complessivo di €. 16.296,82 ed è utilizzato come di seguito indicato:

- fondo per prestazioni di lavoro straordinario	€.	5.083,20
- quota indennità di Ente per quiescenza	€.	127,81
- fondo per il livello di efficienza dei servizi	€.	2.901,39
- fondo per compensi ex art. 17 CCNL 99	€.	1.032,91
- fondo per indennità art. 11 CCI/99	€.	2.330,40
- fondo per il finanziamento di iniziative a carattere progettuale	€.	1.500,00

Parte vincolata del fondo per il trattamento accessorio:

- indennità di Ente ex art. 35 C.C.N.L. 2006-2009	€.	3.115,68
- quota indennità di Ente per quiescenza ex art.	€.	127,81
- finanziamento livelli economici	€.	3.321,11

Le parti danno atto che la consistenza del fondo per il trattamento accessorio dell'esercizio 2004 era pari a € 25.278,37 e pertanto vengono qui rispettate in modo automatico le disposizioni previste dall'articolo 67, comma 5 del DL 112/2008 in merito al "taglio" del fondo per il trattamento accessorio.

11. CRITERI IN MATERIA DI COEFFICIENTI DI MERITO PARTECIPATIVO INDIVIDUALE

Il Direttore in presenza di circostanze di particolare rilievo, come appreso dettagliato, può ripartire la quota del fondo per compensi incentivanti sulla base di coefficienti di merito partecipativo individuale. Apposito allegato riportato in calce al presente articolato elenca sensori particolari, per ciascun ufficio, che saranno presi in considerazione per la valutazione.

Al riguardo la valutazione di eventuali inadeguatezze del merito partecipativo, ove ne ricorrano i presupposti, si articolerà su 4 valori dallo "0" al "3" sulla base della seguente scala parametrica:

- 0 – nessuna decurtazione;
- 1 – decurtazione del 15%;
- 2 – decurtazione del 34%;
- 3 - mancata attribuzione compenso incentivante.

L'eventuale decurtazione insisterà sul periodo di riferimento nel corso del quale è stato riscontrato l'evento negativo.

Le circostanze rilevanti ai fini della valutazione del merito partecipativo possono attenersi alle seguenti ipotizzate situazioni isolatamente o cumulativamente prese; la graduazione degli interventi è strettamente correlata alla gravità ed al ripetersi delle circostanze:

- errori, imprecisioni ed incompletezze nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- discontinuità dell'apporto individuale non legata a motivi di salute o a difficoltà oggettive;
- indisponibilità ad adattare e flessibilizzare la propria azione alle sollecitazioni ambientali e/o alla domanda dell'utenza al di là dell'eventuale rigidità dei processi;
- difficoltà di attivare e sviluppare all'interno rapporti interpersonali in funzione delle necessità lavorative ed all'esterno di mantenere attiva la comunicazione in termini di soddisfazione delle attese degli utenti.

Gli eventi negativi, debitamente circostanziati, concernenti le sopraelencate situazioni vanno segnalati entro 3 giorni al dipendente interessato che potrà produrre al riguardo proprie argomentazioni, determinando la sospensione del provvedimento. Avverso le riduzioni del compenso individuale il dipendente, entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento, può ricorrere al Direttore che, sentite le OO.SS. rappresentative, decide entro 30 giorni.

L'attribuzione di coefficienti negativi non influisce sulla valutazione del soggetto in una eventuale partecipazione a concorsi o selezioni né assume valenza sotto profili disciplinari.

12. FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE A CARATTERE PROGETTUALE

Ai sensi di quanto stabilito in premessa ed in virtù dell'articolo 25 C.C.N.L. 2006-2009 viene istituito un fondo volto al finanziamento di attività progettuali da concordare direttamente con le rappresentanze sindacali. Detto fondo pari a € 1.500,00 mira a remunerare la realizzazione di progetti volti al

miglioramento della attività di coordinamento attuata nei confronti delle società che eventualmente siano incaricate di assicurare l'operatività di sportello, la corretta tenuta, registrazione ed archiviazione dei documenti contabili ed, in genere, l'aggiornamento dell'attività amministrativa svolta dai dipendenti dell'Ente. A titolo puramente esemplificativo i progetti possono riguardare la corretta e puntuale archiviazione dei documenti contabili, la predisposizione di un libro inventario informatizzato, la trasposizioni in forma digitale di registri cartacei, l'automazione e l'ottimizzazione delle procedure lavorative. La durata dei progetti può anche essere pluriennale in considerazione di elevati livelli di complessità dei progetti presentati ed approvati e tenuto conto della riduzione dell'organico che ha, negli ultimi anni, interessato l'Ente.

Per ogni progetto dovrà essere redatta apposita scheda con tempi e modi di realizzazione, verifica finale dei risultati e modalità di ripartizione delle risorse tra il personale effettivamente impiegato nell'attività progettuale.

In caso di parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi di progetto i residui della quota di fondo non utilizzata andranno ad incrementare la quota di fondo per la produttività collettiva legata alla realizzazione ed al conseguimento dei risultati del "Progetto Obiettivo" di cui al punto 9. In entrambi i casi le somme verranno ripartite sulla base della scala parametrica di cui all'articolo 6

13. ORARIO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO

Al fine di disciplinare in modo univoco e permanente l'articolazione oraria della prestazione fornita dai dipendenti viene stabilito che:

l'orario di lavoro, inteso come articolazione massima della possibilità di prestare servizio, inizia alle ore 7.30 e termina alle ore 20.00

l'orario di servizio, inteso come effettiva prestazione lavorativa è fissato in 36 ore settimanali con un'articolazione su due settimane come sotto riportato:

Prima settimana

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 13.00
14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	14.30 – 17.00

Seconda settimana

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'
8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 13.00	8.00 – 12.30
14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	14.30 – 17.00	---

In ottemperanza alle disposizioni di legge (Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 1997) l'Ente ha provveduto a convenzionarsi con apposita Ditta vincitrice dell'appalto per il settore Pubblico per l'erogazione di ticket sostitutivi del servizio mensa del valore nominale di €. 10,00. Ovviamente l'erogazione è subordinata all'effettuazione di un orario di lavoro minimo di 6 ore con intervallo pranzo come da tabelle sopra riportate.

La presente statuizione annulla e sostituisce ogni precedente contrattazione in materia di orario di lavoro e di servizio e resta valida fino a nuova modifica da contrattare tra le parti.

Alessandria, 18 novembre 2010

Per L'amministrazione

Per le rappresentanze sindacali

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Parte economica anno 2010

La Delegazione dell'Amministrazione e le sottoscritte Organizzazioni Sindacali rappresentative, riunitesi il giorno _ novembre 2010 presso la sede dell'Automobile Club Alessandria, C.so F.Cavallotti 19 ;

VISTO il CCNL per il personale degli Enti Pubblici non economici sottoscritto il 1 agosto 2007 per il quadriennio 2006/2009;

STIPULANO

il contratto collettivo integrativo relativo all'utilizzo ed alla gestione delle risorse economiche per l'anno 2010 nel testo allegato.

Il contratto ha efficacia dal 1 gennaio 2010 salvo le diverse decorrenze previste nel contratto stesso.

Alessandria, _____/2010

LA DELEGAZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

LE DELEGAZIONI
SINDACALI